



Comune di
Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

*Regolamento disciplinante il patrocinio,
i contributi, ed i rapporti fra
l'Amministrazione Comunale e le libere
forme associative*

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 14/01/2010
In vigore dal 10/02/2010

Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 31/03/2015,
che ha abrogato l'intero Capo IV dal 01/04/2015

*Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi,
ed i rapporti fra l'Amministrazione Comunale
e le libere forme associative*

TITOLO I: OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1: Oggetto

Il Comune, in attuazione dell'art. 12 Legge 241/1990, dell'art. 28 dello Statuto comunale e con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche, disciplina con il presente Regolamento:

- l'istituzione dell'Albo comunale delle Libere forme associative
- la diverse modalità di contribuzione e di sostegno alle libere forme associative
- l'assegnazione in uso di spazi e attrezzature comunali
- la concessione del patrocinio da parte del Comune.

Art. 2: Principi e finalità

1) Il Comune di Castel San Pietro Terme, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

2) Il Comune sostiene e valorizza tali libere forme associative senza scopo di lucro, secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o negli interessi generali dello stesso e della città.

TITOLO II: ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 3: Istituzione dell'Albo Comunale delle Libere forme associative

1) L'Amministrazione Comunale provvede all'istituzione di un apposito "Albo Comunale delle Libere forme associative", al quale possono richiedere l'iscrizione tutte le libere forme associative, riconosciute e non riconosciute, operanti sul territorio comunale.

2) Non possono essere iscritti all'Albo Comunale delle Libere forme associative:

- Partiti e associazioni con finalità politiche
- Associazioni sindacali
- Associazioni professionali e di categoria
- Associazioni di datori di lavoro

- Associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati
- Circoli privati
- Associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati
- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

3) L'iscrizione nell'Albo comunale è indispensabile ai fini di:

- 1) accedere ai contributi comunali
- 2) accedere ai rapporti convenzionali con l'Amministrazione
- 3) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale

Art. 4: Sezioni

1) L'Albo comunale delle Libere forme associative è composto di quattro sezioni:

- A. Registro delle Associazioni di promozione sociale
- B. Elenco delle Organizzazioni di volontariato
- C. Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
- D. Elenco di tutte le altre forme associative non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti.

2) Sezione A)

Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale:

- le Associazioni di promozione sociale disciplinate ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n° 34/2002 e successive modificazioni

che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Castel San Pietro Terme;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Le Associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno sono iscritte al Registro Comunale d'ufficio a cura dell'Ente locale, come previsto dalla L.R. 34/02, art. 5, c.2 e successive modificazioni.

3) Sezione B)

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni di volontariato:

- le Organizzazioni di volontariato, dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, disciplinate ai sensi della L.R. n° 12/2005 e successive modificazioni

che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Castel San Pietro Terme;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

4) Sezione C)

Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche:

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90

della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.

che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Castel San Pietro Terme;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

5) Sezione D)

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco di tutte le altre forme associative non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti:

- Associazioni, Fondazioni, Comitati disciplinati ai sensi del Codice Civile Libro I, Titolo II, capo II e III, artt. 14-42
- Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della L. n° 49/87
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. n° 460/97

che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del comune di Castel San Pietro Terme;
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Art. 5: Iscrizione all'Albo Comunale

1) La domanda di iscrizione, corredata dalle autocertificazioni richieste come da apposito modulo, deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal legale Rappresentante o dal Responsabile Locale dell'associazione/organizzazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- relazione sull'attività svolta o che si intende realizzare sul territorio;
- elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- ultimo bilancio annuale dell'associazione/organizzazione (ove previsto).

2) Le Associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri regionale e provinciale non devono necessariamente richiedere l'iscrizione come al comma precedente, essendo iscritte d'ufficio dall'Amministrazione comunale.

Art. 6: Procedure per la registrazione, la variazione, la revisione e la cancellazione

1) Il settore responsabile dei procedimenti di registrazione, variazione, revisione e cancellazione in ordine all'Albo Comunale è l'U.O. Cultura/sport/turismo.

2) La registrazione viene effettuata previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed a seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta come indicato all'art. 5.

3) Ogni variazione in merito a quanto comunicato nell'iscrizione all'Albo, relativa a:

- sede sociale
- statuto
- legale rappresentante
- sezioni tematiche/aree di intervento

- forma giuridica
- scioglimento dell'associazione/organizzazione e cessazione dell'attività

deve essere comunicata all'Amministrazione entro tre mesi dalla data del verbale redatto dall'associazione/organizzazione stessa, utilizzando l'apposito modulo.

4) L'Albo Comunale è soggetto alla revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti delle Associazioni iscritte; a tal fine, le associazioni/organizzazioni registrate trasmettono all'Amministrazione un'autodichiarazione attestante il permanere dei requisiti entro tre mesi dalla comunicazione di revisione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5) La cancellazione di un'associazione/organizzazione dall'Albo comunale è disposta:

- per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- su richiesta dell'associazione/organizzazione stessa;
- per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma, richiesta in sede di revisione.

6) Il termine massimo del procedimento per la registrazione, variazione, revisione e cancellazione è fissato in 60 (sessanta) giorni e decorre come sotto specificato:

- dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'associazione/organizzazione;
- dal termine assegnato per la presentazione della documentazione necessaria per la revisione;
- dall'inizio d'ufficio del procedimento.

Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni nel caso venga richiesta documentazione integrativa.

La registrazione, variazione e cancellazione diventano efficaci a seguito di provvedimento dirigenziale. L'Amministrazione comunale comunica i provvedimenti all'associazione/organizzazione interessata entro i 30 (trenta) giorni successivi.

7) Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta comunale approva, con atto di natura ricognitiva, l'albo comunale così come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 7: Diffusione dell'Albo Comunale

L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza dell'elenco di tutte le associazioni/organizzazioni iscritte nell'Albo Comunale, da parte degli enti, delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

L'Albo comunale è sempre consultabile sul sito internet comunale.

TITOLO III: AZIONI DI SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 8: Osservanza delle norme regolamentari

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni cui gli stessi si riferiscono.

Art. 9: Forme di contribuzione

1) Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle associazioni e sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, il Comune di Castel San Pietro Terme sostiene il volontariato e l'associazionismo con le seguenti modalità:

- sostenendo progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse associazioni in forma singola o in rete fra loro, assegnando contributi economici alle associazioni e organizzazioni interessate;
- attraverso la stipula di apposita convenzione sostenendo le ordinarie attività delle associazioni/organizzazioni.

2) Ogni anno il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, gli ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie ad essi destinato.

3) In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale e a quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto la Giunta Comunale individua:

- l'ammontare delle risorse nei settori specifici;
- i criteri per l'assegnazione alle associazioni/organizzazioni dei contributi disponibili e degli spazi ed attrezzature utilizzabili;
- le modalità di collaborazione fra Amministrazione e associazioni/organizzazioni.

Art. 10: Aree tematiche e di intervento

L'Amministrazione comunale prevede forme di contribuzione secondo le seguenti aree tematiche e di intervento:

1) area delle attività culturali e musicali:

- promozione culturale e scientifica;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, delle biblioteche e delle tradizioni locali;
- valorizzazione delle varie forme artistiche: musica, teatro, arte...;
- celebrazioni di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche.

2) area delle attività formative ed educative;

- attività educative di orientamento all'istruzione, alla formazione e alla professione;
- scambi di conoscenze educative e culturali con altre comunità.

3) area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato, sanitarie e dell'impegno civile:

- attività sociali, sanitarie ed assistenziali;
- valorizzazione del benessere e tutela della salute;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attuazione principi della pace e delle pari opportunità;
- cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria, solidarietà fra i popoli;
- attività umanistiche di carattere internazionale.

4) area delle promozione e valorizzazione ambientale

- tutela e valorizzazione patrimonio ambientale e naturale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali;
- protezione civile;
- tutela dei diritti e del benessere degli animali.

- 5) area delle attività sportive e ricreative del tempo libero e del turismo
- diffusione pratica sportiva dilettantistica e amatoriale;
 - formazione all'educazione sportiva dei giovani;
 - attività ricreative e socializzanti;
 - promozione turistica di interesse locale;
 - conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale.

Art. 11: Bandi pubblici per l'assegnazione delle risorse finanziarie e degli spazi

1) I contributi e gli spazi sono assegnati di norma alle associazioni/organizzazioni mediante bandi pubblici.

Il Dirigente competente del settore emette il bando a cui possono accedere le associazioni/organizzazioni iscritte all'Albo comunale nell'area di intervento indicata. L'Amministrazione, per particolari motivazioni da esplicitare nel provvedimento di indizione, ha la facoltà di destinare i bandi anche a soggetti non iscritti nell'Albo comunale.

2) Nel bando sono indicati in particolare:

- a) le finalità che si intendono perseguire ed i criteri di selezione dei progetti;
- b) le modalità di partecipazione e gli elementi che devono essere contenuti nelle domande;
- c) l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da assegnare nonché i criteri in base ai quali determinare quale sarà la percentuale del costo di ogni progetto selezionato a carico dell'Amministrazione;
- d) gli spazi da assegnare, la loro ubicazione, la consistenza, nonché l'ammontare del canone di concessione degli stessi. La concessione può essere anche disposta a titolo gratuito in presenza di adeguata motivazione circa l'utilità generale del progetto. La durata della concessione degli spazi non può essere superiore ai 4 anni, rinnovabili una sola volta.
- f) i casi particolari in cui la concessione di contributi, per attività ordinarie, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni.

3) I bandi sono pubblicati presso l'URP, sul sito internet dell'Amministrazione e sottoposti alle ulteriori forme di pubblicità ritenute adeguate alla fattispecie di cui si tratta.

4) Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione ai bandi associazioni riunite che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.

Art. 12: Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 11 è effettuata dal Dirigente competente.

Qualora lo ritenga opportuno, il Dirigente può avvalersi, per la valutazione dei progetti, di una Commissione tecnica, da lui nominata e presieduta.

Art. 13 – Assegnazione di contributi a terzi non iscritti all'Albo Comunale

1) E' possibile derogare al disposto dell'art. 3 punto 3 del presente Regolamento per l'assegnazione dei contributi, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di enti pubblici, enti privati, fondazioni ed altre istituzioni e associazioni, anche se non iscritti nei registri di cui all'art. 3,

al fine di sostenere specifiche iniziative rientranti nelle aree tematiche di intervento indicate all'art. 10. La deroga è autorizzata con delibera del Consiglio Comunale.

2) Sono escluse dalla disciplina di cui all'art.3, comma 3 e di cui al precedente comma, i contributi, per iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali, disposti dal Dirigente, sulla base di specifiche assegnazioni di risorse effettuate dalla Giunta.

Per quanto riguarda la procedura di erogazione e di rendicontazione si fa rinvio al successivo art.17 e all'art. 18 per i casi di decadenza.

Art. 14: Co-progettazione

Qualora tra l'Amministrazione comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'Amministrazione, oltre all'azione del patrocinio, può assumere direttamente impegni di spesa per l'iniziativa o l'attività in oggetto. Nell'atto deliberativo verranno indicati gli impegni di spesa assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

Art. 15 – Assegnazione di contributi in via diretta

In deroga a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, fino all'importo massimo di 250 euro, potrà egualmente farsi luogo all'assegnazione diretta di un contributo. Tale contributo è concesso dal dirigente cui sia assegnata la relativa disponibilità finanziaria e nei limiti della stessa, verificata la conformità della richiesta con i programmi e gli intendimenti espressi dall'Amministrazione comunale nel settore di riferimento.

Art. 16: Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate e della normativa sul diritto allo studio;
- b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati e soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecniche e organizzativa;
- c) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;
- d) le quote associative dovute ad Enti o Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire;
- e) contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- f) le forme di contribuzione previste nel Regolamento comunale di assistenza economica a favore di persone in condizioni di bisogno;
- g) i contributi derivanti dalla gestione dei servizi ed interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica di base, gestione di parchi e del verde pubblico,...) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;

- h) i contributi derivanti dalla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti dell'Amministrazione, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni.

CAPO I: Contributi per progetti e singole iniziative

Art. 17: Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

- 1) La percentuale di contribuzione non può superare di norma il 70% della spesa sostenuta, documentata e rendicontata dai richiedenti, tenuto conto delle entrate direttamente derivanti dall'iniziativa.
- 2) L'erogazione dei contributi avviene a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, debitamente documentate, relativi al progetto presentato a fronte del bando comunale
- 3) In casi del tutto eccezionali, è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo stanziato fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda e valutato opportuno dal Dirigente stesso durante l'istruttoria o se previsto nel bando.
- 4) La corresponsione dei contributi in ogni caso non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale degli stessi e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento del Comune indicata nel bando.
- 5) in difetto di documentazione delle spese, fino all'importo massimo di 250 euro, può ugualmente farsi luogo all'erogazione del contributo tenuto conto dei contenuti della relazione.

Art. 18: Decadenza dei contributi

- 1) I soggetti beneficiari ed assegnatari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o di mantenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente articolo, in particolare per quanto attiene alla rendicontazione;
 - c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa. E' fatta comunque salva la possibilità di concedere un contributo in forma ridotta, rivalutato proporzionalmente
- 2) Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma 1, si dà luogo al recupero, della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

CAPO II: Sostegno all'attività ordinaria dell'associazione/organizzazione

Art. 19: Convenzioni

1) La concessione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria, è subordinata alla stipula di una convenzione con l'associazione/organizzazione interessata. In sede di prima attuazione è vietata l'erogazione di contributi siffatti in difetto di convenzione a decorrere dall'01.01.2010.

2) Con specifico riferimento all'art. 7 della L. 266/1991 e successive modificazioni, l'Amministrazione comunale ha la possibilità di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato che risultino iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali.

3) La convenzione, stipulata fra il Dirigente di competenza ed il legale rappresentante dell'associazione/organizzazione beneficiaria, contiene i seguenti elementi minimi:

- a) le attività che l'associazione/organizzazione si candida a svolgere in base al progetto presentato;
- b) l'ammontare del contributo finanziario a carico dell'Amministrazione e l'eventuale importo del canone di concessione degli spazi;
- c) le modalità dei controlli da parte dell'Amministrazione al fine di verificare le condizioni di svolgimento delle attività nonché di utilizzo e manutenzione dei locali;
- d) i casi di decadenza dai benefici;
- e) le modalità di rendicontazione finanziaria in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 17, nonché le modalità di rilevazione dell'impatto sociale delle attività;
- f) gli obblighi assicurativi da porre a carico dell'associazione;
- g) il rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza e tutela della salute, sia in relazione all'attività svolta che alle attrezzature utilizzate;
- h) la durata della convenzione.

Art. 20: Erogazione dei contributi e rendicontazione

Le modalità di erogazione annuale del contributo a supporto dello svolgimento dell'attività ordinaria dell'associazione/organizzazione vengono stabilite nelle convenzioni stipulate.

Ogni anno l'associazione/organizzazione è tenuta a presentare il proprio bilancio e la relazione consuntiva annuale dell'attività.

CAPO III: Spazi ed attrezzature

Art. 21: Individuazione degli spazi e disposizioni generali sulla loro gestione

La Giunta approva annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità, l'elenco degli spazi destinati alle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 22: Assegnazione di spazi ed attrezzature

1) L'Amministrazione comunale contribuisce al funzionamento delle associazioni/organizzazioni operanti sul territorio comunale e iscritte nell'apposito Albo comunale, anche mediante l'assegnazione di spazi ed attrezzature, anche a titolo gratuito, stante l'interesse collettivo dell'attività, secondo i criteri di valorizzazione ed equo utilizzo del patrimonio pubblico ed alla corresponsabilità di gestione.

2) Gli spazi, anche quelli a titolo gratuito, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 34/2002 e dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche, sono concessi, alle seguenti condizioni:

- a) l'attività delle associazioni/organizzazioni non deve interferire con l'attività ordinaria dell'ente pubblico;
- b) sono a carico delle associazioni/organizzazioni assegnatarie le utenze, le pulizie e le altre spese di gestione e manutenzione ordinaria. Qualora sussistano specifiche ragioni di interesse generale adeguatamente motivate e nei limiti di importo predeterminati nella convenzione, l'Amministrazione può accollarsi parzialmente o totalmente le utenze.

3) Per l'assegnazione di eventuali nuovi spazi di proprietà comunale disponibili, l'Amministrazione procede come previsto nell'art. 11 del presente Regolamento.

4) L'assegnazione delle strutture è disciplinata da apposita convenzione ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

Art 23: Utilizzo plurimo degli spazi

L'Amministrazione favorisce e promuove la realizzazione di "sedi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

- a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
- b) favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni/organizzazioni aventi finalità comuni.
- c) incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, a favore di associazioni/organizzazioni di nuova costituzione.

Art. 24: Assegnazione diretta degli spazi

L'Amministrazione procede all'assegnazione, in via diretta, degli spazi, qualora:

- a) a seguito delle procedure selettive di cui al precedente art.11, non sia stato possibile provvedere all'assegnazione degli stessi;
- b) risulti una sola associazione/organizzazione tra quelle iscritte nell'albo comunale che dimostri di realizzare attività adeguate e funzionali allo spazio assegnato, in base alla destinazione d'uso stabilito dall'Amministrazione, tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche dell'esperienza nel settore e del radicamento sul territorio

Art. 25: Interventi di valorizzazione degli spazi

1) Gli spazi possono essere assegnati alle associazioni/organizzazioni, anche in compensazione con il pagamento del canone di concessione degli spazi stessi, a fronte della realizzazione, previa autorizzazione dell'Ente, di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia da parte delle associazioni/organizzazioni assegnatarie.

2) I bandi per l'assegnazione degli spazi descrivono, se previste, anche le opere da realizzare sugli immobili stessi e ne quantificano il costo stimato. La realizzazione degli interventi da parte delle associazioni/organizzazioni è sottoposta alla vigilanza ed all'approvazione finale dell'Amministrazione, anche ai fini della determinazione del costo effettivo delle opere eseguite.

3) La durata dell'assegnazione degli spazi, avuto riguardo al costo delle opere eseguite e da portare a compensazione con il canone, non può essere superiore agli otto anni.

Art. 26: Utilizzo gratuito di attrezzature

1) Nell'ambito delle disponibilità di magazzino, l'Amministrazione comunale fissa le tipologie, la quantità e le condizioni d'uso di attrezzature, che possono essere utilizzate temporaneamente e gratuitamente per le iniziative patrocinate dal comune o alle associazioni/organizzazioni che realizzano un'iniziativa in linea con le finalità delle stesse e dell'Amministrazione.

2) Le richieste di utilizzo gratuito di attrezzature vanno indirizzate all'Amministrazione, la quale, verificata la disponibilità di magazzino e la compatibilità con altre iniziative, rilascia l'eventuale autorizzazione entro 15 giorni dalla data di inoltro.

CAPO IV: Il Patrocinio

ABROGATO DA DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL 31/03/2015 DAL 01.04.2015

Art. 27: Criteri per l'attribuzione del patrocinio

~~1) Gli enti pubblici, gli enti privati e terzi, nonché tutte le libere forme associative, possono avanzare richiesta di patrocinio nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione di manifestazioni e iniziative temporanee di rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione delle peculiarità ambientale ed economica del territorio.~~

~~2) Con l'attribuzione del patrocinio l'Amministrazione comunale riconosce, in un'ottica pluralista di fronte alla cittadinanza, il valore delle iniziative del soggetto richiedente.~~

~~3) Spetta al Sindaco o all'Assessore delegato, sentita al bisogno la Giunta, attribuire il patrocinio con apposita comunicazione all'associazione/organizzazione o ente interessato.~~

Art. 28: L'azione del patrocinio per il sostegno materiale

~~1) L'Amministrazione comunale può anche intervenire con un concreto sostegno materiale, nell'ambito delle disponibilità organizzative e di bilancio, al fine di promuovere le iniziative patrocinate.~~

~~2) Gli interventi che l'Amministrazione comunale può mettere in campo, per il sostegno materiale delle iniziative patrocinate, sono i seguenti:~~

- ~~a) esenzioni e riduzioni fiscali nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;~~
- ~~b) concessione temporanea in uso gratuito di sale pubbliche, di impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale;~~
- ~~c) contributi finanziari una tantum;~~
- ~~d) assegnazione gratuita di attrezzature;~~
- ~~e) prestazioni d'opera del personale comunale.~~

Art. 29: Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio

~~1) La richiesta di patrocinio va indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Fa fede il timbro di arrivo al protocollo. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 15 giorni dalla data di inoltro. Per comprovate e imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al presente comma.~~

~~2) I soggetti richiedenti sono inoltre tenuti a presentare la seguente documentazione:~~

- ~~— a) relazione tecnica sui contenuti, sull'organizzazione e gli obiettivi dell'iniziativa;~~
- ~~— b) bilancio preventivo della manifestazione, qualora si richieda un contributo finanziario.~~

~~3) I soggetti cui è stato concesso il patrocinio dovranno evidenziare nel materiale promozionale l'espressione "con il patrocinio del comune di Castel San Pietro Terme". Nel caso in cui al patrocinio sia associato un contributo di qualsiasi tipo la dizione sarà "Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Castel San Pietro Terme".~~

~~4) L'uso del logo del Comune dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato. E' fatto divieto a chiunque di usare il logo del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.~~

Art. 30: Disposizione finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

Art. 31: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 32: Normativa di riferimento

La normativa cui fa riferimento il presente Regolamento è:

- Codice civile Libro I, Titolo II, Capo II. "Delle Associazioni e delle fondazioni" artt. 14-42
- L. n° 49/87 "Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"
L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato"
D.Lgs. n° 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
- D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- L. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- art. 90 della L. n° 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"
- L.R. n° 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"
- L.R. n° 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato"
- Statuto Comunale
- Regolamento comunale dei contratti – Deliberazione C.C. n° 89/2006

Art. 33: Abrogazioni

All'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato:

- Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinii, provvidenze a favore di soggetti terzi – Deliberazione C.C. n° 61/2006.

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PATROCINO ED I RAPPORTI FRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

INDICE

TITOLO I: OGGETTO E FINALITÀ		
Art 1	Oggetto	1
Art 2	Principi e finalità	1
TITOLO II: ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE		
Art 3	Istituzione dell'Albo Comunale delle Libere forme associative	1-2
Art 4	Sezioni	2-3
Art 5	Iscrizione all'Albo Comunale	3
Art 6	Procedure per la registrazione, la variazione, la revisione e la cancellazione	3-4
Art 7	Diffusione dell'Albo comunale	4
TITOLO III: AZIONI DI SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Art 8	Osservanza delle norme regolamentari	4
Art 9	Forme di contribuzione	4-5
Art 10	Aree tematiche e di intervento	5-6
Art 11	Bandi pubblici per l'assegnazione delle risorse finanziarie e degli spazi	6
Art 12	Valutazione dei progetti	6
Art 13	Assegnazione di contributi a terzi non iscritti all'Albo comunale	6-7
Art 14	Co-progettazione	7
Art 15	Assegnazioni di contributi in via diretta	7
Art 16	Esclusioni	6-7
Capo I: Contributi per progetti e singole iniziative		
Art 17	Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi	8
Art 18	Decadenza dei contributi	8
Capo II: Sostegno all'attività ordinaria dell'associazione/organizzazione		
Art 19	Convenzioni	8-9
Art 20	Erogazione dei contributi e rendicontazione	9
Capo III: Spazi ed attrezzature		
Art 21	Individuazione degli spazi e disposizioni generali sulla loro gestione	9
Art 22	Assegnazione di spazi ed attrezzature	9-10
Art 23	Utilizzo plurimo degli spazi	10
Art 24	Assegnazione diretta degli spazi	10
Art 25	Interventi di valorizzazione degli spazi	10
Art 26	Utilizzo gratuito di attrezzature	10-11
Capo IV: Il patrocinio		
Art 27	Criteri per l'attribuzione del patrocinio	11
Art 28	L'azione del patrocinio per il sostegno materiale	11
Art 29	Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio	11-12
Art 30	Disposizione finale	12
Art 31	Entrata in vigore	12
Art 32	Normativa di riferimento	12
Art 33	Abrogazioni	12

